

TI_GERICHTE 52.2010.144 vom 16. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.144

FR: TI_GERICHTE 52.2010.144 du 16 février 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2010.144 del 16 febbraio 2011

Regeste

Disdetta rapporto di lavoro durante il periodo di prova

Erwägungen

E. 18

cpv. 4 LORD). Le finalità del periodo di prova consistono nel verificare la capacità e l'idoneità del dipendente ad assumere una funzione specifica e ad accertare la corrispondenza al profilo lavorativo ricercato (Peter Hänni , Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2. ed. Zurigo 2008, pag. 630 e seg.). Per la natura stessa del periodo di prova, i motivi di una disdetta del rapporto di impiego durante questo periodo sono valutati senza particolare severità e rigidità: la disdetta risulta giustificata già quando sulla base di sufficienti valutazioni dei superiori si può supporre che il dipendente non ha provato le sue capacità e idoneità alla funzione preposta né vi riuscirà in futuro. La disdetta durante il periodo di prova può quindi intervenire, segnatamente, quando il dipendente per motivi personali non è in grado di assolvere il proprio compito, quando si instaura una situazione incompatibile con il buon funzionamento del servizio, o quando risulta impossibile stabilire il necessario rapporto di fiducia e una collaborazione senza attriti. La disdetta non deve necessariamente procedere da specifiche colpe, mancanze o responsabilità del dipendente o da ragioni legate al suo comportamento, bastando a questo proposito qualsiasi fondata circostanza atta a giustificare il provvedimento nell'interesse del servizio pubblico (STF 2P.187/2003 del 27 novembre 2003, consid. 6.3, DTF 120 Ib 134 consid. 2a, 108 Ib 209 consid. 2). 4. Nell'evenienza concreta gli atti di causa fanno stato in modo peraltro chiaro di una situazione di grave conflitto tra la ricorrente e la sua capogruppo, culminati nell'acceso diverbio avvenuto sul posto di lavoro, nel corso del quale l'interessata, per sua stessa ammissione, ha proferito parole ingiuriose all'indirizzo della sua superiore ed ha affermato essere venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di quest'ultima. Innegabile è il fatto che il rapporto di fiducia tra le dirette interessate sia irrimediabilmente compromesso, senza che, nel contesto della presente vertenza, vi sia la necessità di ricercare precisamente cause e responsabilità per tale situazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso. A prescindere dalla bontà delle ragioni che hanno scatenato l'increscioso episodio di cui si è detto, in ogni caso essa è venuta meno al suo obbligo di mantenere un contegno corretto e dignitoso nello svolgimento della propria funzione, comportandosi con tatto e cortesia nelle relazioni con i superiori (art. 23 LORD), al punto da far ritenere all'autorità di nomina che il suo atteggiamento e la sua carente integrazione nella struttura potessero minare in futuro la collaborazione con le colleghe e i superiori e, finanche, il buon funzionamento del servizio. Il riconoscimento di un oggettivo, rilevante contrasto, di un pregiudicato clima all'interno dell'unità di lavoro, oltre che di un comportamento della ricorrente poco consono ai doveri che la sua funzione le imponeva, ha

quindi giustamente convinto l'autorità di nomina di rinunciare definitivamente ad avvalersi dei servizi della ricorrente, alla quale il periodo di prova era peraltro già stato prolungato di 12 mesi a seguito dei suoi problemi di salute. La decisione di disdire il rapporto di lavoro durante il periodo di prova regge quindi alle censure ricorsuali già per questi motivi, indipendentemente dall'esistenza e dalle origini della malattia che ha comportato l'inabilità lavorativa della ricorrente, che non devono essere vagliati ulteriormente. 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm). Per questi motivi, viste le norme sopra ricordate, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: , ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.